



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Napoli, 16.10.2018
Prot. n. 2018/17005.../DRCAM

**Oggetto: Servizio di vigilanza privata, servizi fiduciari (portierato, reception, centralinista) con relativa installazione degli impianti di sicurezza, presso la sede Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, Via San Carlo n. 26, Napoli.
CPV 79711000 1-79713000-5 79716000-6 98341120-2 79992000-4
CIG ZF52188359.
Determina di risoluzione per grave inadempimento.**

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA
PREMESSO**

CHE, in data 14.03.2018 veniva stipulato il contratto con il soggetto aggiudicatario "Metronotte Group Srl", con sede legale in Avellino, alla via Piave n. 162, P.IVA 02791630649, con esecuzione del servizio in via d'urgenza avviata in data del 28.02.2018,

CHE, con atto di diffida prot. n.7643 del 14.05.2018, il *DE* aveva contestato all'Appaltatore, con applicazione delle penali ovvero risoluzione contrattuale, due profili di inadempienze, ovvero, *a) mancata attivazione registrazione su DVR, delle immagini rilevate dalle telecamere interne presso la sede dell'Agenzia; b) mancata installazione e attivazione sistemi di allarme antintrusione da collegarsi alla Centrale Operativa;*

CHE, solo successivamente a detta diffida l'Impresa aveva provveduto alla risoluzione delle problematiche riscontrate;

CHE, in data 17.09.2018 è stato avvertito l'allarme antincendio, con emissione di segnali sonori;

CHE, ciononostante, alcun personale dell'impresa è intervenuto;

CHE, in pari data, la G.P.G. era giunta alle ore 08:10, e non alle ore 07:30, così come previsto dal Capitolato, procrastinando l'orario di inizio dell'attività lavorativa da parte del personale della S.A., e la mancata effettuazione del giro di ispezione presso la sede;

CHE, la G.P.G. aveva, altresì, dichiarato di non essere in grado di provvedere allo spegnimento dell'allarme;

CHE, con atto prot. 15038 del 17.09.2018, la S.A., messa a conoscenza del disservizio, aveva diffidato l'Impresa all'immediata eliminazione di ogni disfunzione, inadempimento o ritardo, rendendola edotta della disposta risoluzione, fatta salva la proposizione di controdeduzioni. Con la medesima comunicazione veniva applicata una penale pari ad € 4.170,00 (superiore al 10% dell'importo contrattuale) e, venivano, altresì, pedissequamente richiamati gli obblighi contrattuali dell'Appaltatore;

CHE, è pervenuta diffida con la quale l'Avv. Garofalo, amministratore del Condominio dell'immobile sito in Napoli alla via San Carlo 26 - dove ha sede la Stazione Appaltante - ha lamentato gli inconvenienti causati dall'attivazione dell'allarme antincendio, le cui sirene acustiche si sono attivate alle ore 22:00 circa del giorno 16.09.2018,



Via San Carlo n°26 – 80133 Napoli – Tel. 0814284621 – Faxmail 0650516079
e.mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

DEMANIO.AGDCM01.REGISTRO UFFICIALE.0017005.16-10-2018-U

protraendosi ininterrottamente fino alle ore 09:30 circa del giorno successivo (17.09.2018). L'amm.re ha riferito, con l'occasione, di un ulteriore simile episodio risalente alla data del 02.09.2018, riservandosi, in caso di persistenza di tali molestie arrecanti gravi disagi al Condominio, delle opportune iniziative in sede civile e penale;

CHE, con comunicazione del 26.09.2018 l'Appaltatore aveva rappresentato che i danni erano stati causati da un guasto/malfunzionamento dell'impianto antincendio di proprietà dell'Agenzia, installato da altri soggetti, e la cui manutenzione risultava essere affidata ad altra Impresa. Nella medesima nota, l'Appaltatore aveva ammesso il ritardo in cui era incorsa la G.P.G. la mattina del 17.09.2018, adducendo a giustificazione, motivi di carattere familiare;

CHE, in prosieguo, è stato ritenuto necessario procedere all'accertamento delle eccezioni sollevate nella nota sopracitata, avviando, viste le particolari caratteristiche tecniche del servizio di sorveglianza, una verifica in contraddittorio del funzionamento del collegamento con la *Centrale Operativa* dell'Appaltatore dell'impianto antincendio installato presso i locali della Scrivente D.R. per ciò che attiene all'allarme antincendio;

CHE, all'esito dell'attività è stato redatto apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore nella persona del sig. Almerindo Stella, all'esito del quale è stata riscontrata la carenza di prove circa le attività eseguite dall'Appaltatore per rendere fruibile il servizio di teleallarme, e delle operazioni effettuate per una verifica della completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti, e per mantenerli in efficienza ed in buono stato (prot. 16281 del 05.10.2018). In particolare, nel corpo di detto verbale l'Appaltatore ha dichiarato che: non esistono collaudi dalla stessa effettuati; non si conosce il nominativo del soggetto che è stato formato per intervenire in caso di segnalazione di allarme; il sistema antincendio non è di competenza delle attività ad essa in carico; a giustificazione del mancato collegamento tra sistema antincendio e Centrale Operativa, per quanto concerne l'allarme del locale archivio, *“era presente un falso contatto sull'impianto della centralina tra sistema antincendio e centralina di collegamento alla Centrale operativa. In particolare il falso contatto era presente in una cassetta di derivazione che si dichiara essere stata installata dalla precedente società di vigilante. Al momento non è possibile confermare se tale malfunzionamento sia sempre esistito o se sia verificato successivamente all'installazione effettuata dalla Metronotte Group Srl, non essendosi mai effettuate prove di collaudo”*;

CONSIDERATO che, dall'analisi degli atti, emerge quanto segue:

CHE, nel corso del sopralluogo l'Appaltatore non ha fornito prova idonea ad escludere la propria responsabilità, e, comunque, non può limitarsi a dimostrare una difettosa manutenzione che, pure, nella fattispecie, era propria incombenza quale obbligazione contrattuale;

CHE, è stata provata l'esistenza del fatto dannoso e del diretto nesso causale derivante dal mancato collegamento dell'impianto antincendio con la *Centrale Operativa* per ciò che concerne l'allarme antincendio;

CHE, è stata evidenziata la gravità di detti molteplici inadempimenti, avuto riguardo all'interesse della S.A., soprattutto ai fini di una maggiore tutela di pubblica sicurezza;

CHE, in particolare, sono stati evidenziati i gravi pregiudizi che sarebbero potuti derivare, sulla base anche della norma generale dell'ordinamento secondo la quale non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo;

CHE, tutto quanto premesso, ha dato luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;

CHE, inoltre, è valutabile il comportamento dell'Appaltatore che ha tollerato detta situazione e che ha provveduto ad eliminare il malfunzionamento del collegamento solo in seguito ad apposita convocazione disposta da questa S.A.;

CHE, l'Appaltatore era tenuto a garantire che il servizio concordato - servizio di collegamento tra la centrale operativa e gli impianti installati nei locali dell'Agenzia - fosse scevro da difformità e vizi, e perfettamente funzionale;

CHE, non risultano pervenute segnalazioni da parte dell'Appaltatore riguardo ad eventuali errori e/o malfunzionamenti, atti ad impedire la realizzazione del progetto dal punto di vista tecnico;

CHE, *a fortiori*, l'Impresa non ha prodotto il certificato recante un collaudo/conformità dell'impianto;

CHE, tutte le citate inadempienze costituiscono un comportamento gravemente omissivo dell'Impresa, la quale è venuta meno all'obbligo contrattuale assunto;

CHE, il comportamento assume il carattere della gravità, sia in relazione all'interesse dell'*Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania*, e sia in relazione all'economia generale dell'appalto;

CHE, pertanto, il comportamento dell'Appaltatore configura la fattispecie di un grave inadempimento contrattuale, ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

CHE, il comportamento dell'Appaltatore configura la fattispecie di un grave inadempimento contrattuale, ex art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'oggetto delle obbligazioni contrattuali assunte, ovvero: *"ricezione di eventuali allarmi (ad esempio allarme ascensori o allarme antincendio), intervenendo immediatamente e richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine ovvero degli organismi pubblici preposti agli interventi di emergenza"; "in caso di necessità o emergenza informare tempestivamente il Building Manager ed eventualmente il responsabile della sicurezza dell'Agenzia ai sensi del DLgs n. 81/2008 nonché il DEC"; "... gestione, presso una Centrale Operativa dell'Impresa, conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel D.M. n.269/10, art. 3 co. 2 lett. e), presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati presso i locali dell'Agenzia, ivi compreso l'allarme antincendio"; "... oltre al recapito telefonico e di posta elettronica per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria, il suddetto "Gestore del servizio/Responsabile" tecnico e il suo eventuale sostituto devono essere dotati di telefonia mobile e dovranno essere reperibili, tutti i giorni 24 ore full time"; "risorsa dedicata alla sorveglianza armata per apertura e chiusura oltre agli interventi in caso di emergenza per la segnalazione degli allarmi" e che, in ogni caso, "il servizio ha inizio alle ore 7:30 con l'apertura dell'ufficio";*

VISTA la compiuta e concreta valutazione circa la gravità e rilevanza dell'inadempimento contrattuale contestato, che conduce ad una esplicita valutazione prognostica circa la capacità del contraente di proseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto dell'affidamento;

VISTA la compiuta attività istruttoria svolta dal RUP/DE in contraddittorio con l'Appaltatore;

ACCERTATO il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore;

CONDIVISE tutte le ragioni espresse dal RUP nella propria proposta che costituisce parte integrante del presente atto, benchè non materialmente allegato;

PRESO ATTO della quantificazione delle penali;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13.12.2016, approvato dal Ministero

dell'economia e delle finanze in data 01.02.2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia;

VISTE le Determinazioni nn. 76 e 77 del 23.02.2017, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

SENTITA la proposta del RUP;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante del presente atto;

DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE IN DANNO, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per grave inadempimento contrattuale dell'Impresa "*Metronotte Group Srl*", con sede legale in Avellino, alla via Piave n. 162, P.IVA 02791630649, e per le ragioni in premessa richiamate, il contratto RDO N. 1833152, acquisito al prot. 1462 del 14.03.2018, della procedura di cui al "*Servizio di vigilanza privata, servizi fiduciari (portierato, reception, centralinista) con relativa installazione degli impianti di sicurezza, presso la sede Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, Via San Carlo n. 26, Napoli*";

DI DISPORRE l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'Impresa "*Metronotte Group Srl*", con polizza n.2018/50/2460759, rilasciata da *Reale Mutua*, n. 751 Agenzia Napoli San Carlo, per l'importo di € 2.085,00;

DI DISPORRE l'adozione di tutti gli atti consequenziali previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DISPORRE che l'interruzione del servizio dovrà essere disposta nel momento in cui verrà comunicato il nominativo del nuovo O.E. affidatario dell'appalto;

DARE ATTO che sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità, il cui importo risulta pari ad € 5.170,00;

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese sopportate per sopperire alle infrazioni dell'appaltatore.

L'ammontare delle penali e delle spese da rifondere all'Agenzia sarà prelevato dalla cauzione e, ove non sufficiente, sarà trattenuto dalla prima rata in pagamento successiva all'applicazione delle penali stesse.

DI DARE MANDATO al RUP di comunicare detto provvedimento all'Appaltatore;

DI ATTESTARE che è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania, sito in Napoli, Piazza Municipio n.64, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'atto viene reso in concreto disponibile.

Il Direttore Regionale

Edoardo Maggini

